



Dr. Dino Cesare Lafiandra

Un po' di storia

1958 - Nasce l'Enpav

In origine l'Enpav ha esclusivamente lo scopo di garantire assistenza generica e specialistica in caso di malattia, ricovero ospedaliero e rimborso spese per interventi chirurgici, indennità e sussidi straordinari *una tantum*.

Ispirandosi al principio della solidarietà endocategoriale, la legge n.91/58 sancisce l'obbligo di iscrizione all'Ente per tutti i Veterinari iscritti agli Albi professionali provinciali.

1962 - La trasformazione in Ente pensionistico

- La legge n.1357/1962 trasforma l'Enpav in Ente prevalentemente pensionistico, prevedendo l'erogazione di:
 - ☐ pensioni di vecchiaia
 - ☐ pensioni di invalidità
 - ☐ pensioni ai superstiti
- I trattamenti pensionistici sono di modesta entità a fronte di contributi a carico degli iscritti anch'essi pari a poche migliaia di lire.
- Permane l'obbligo di iscrizione all'Enpav per tutti i Veterinari iscritti agli Albi professionali provinciali, purché di età inferiore ai sessantacinque anni.

1991 - La riforma

- La legge n. 136/1991 rappresenta per l'Enpav la svolta verso prestazioni pensionistiche più adeguate.
- Aumentano i contributi, aumentano le pensioni.

1996 - La previdenza Enpav diventa privata

- Per effetto del decreto legislativo n.509/1994, l'Enpav si trasforma in Ente con personalità giuridica di diritto privato.
- Meno vincoli per gli investimenti = Finanza creativa.

La riforma del 2001

- No ai rimedi tardivi.
- No all'erosione della riserva finanziaria.
- L'Enpav introduce correttivi significativi del proprio sistema pensionistico.

2006 – Il nuovo progetto

- L'Enpav guarda al futuro
- Nasce un nuovo concetto di pensione
- L'Enpav crea la pensione modulare


L'ENPAV IN CIFRE

La femminilizzazione


NUMERI ISCRITTI DISTINTI PER SESSO

ANNO	NUMERO ISCRITTI		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1963	-	-	7.800
1980	7.918	262	8.180
1991	11.935	2.522	14.457
2000	13.590	5.214	18.804
2007	15.500	9.402	24.902


ANNO 1980 - ISCRITTI DISTINTI PER SESSO




ANNO 1991 - ISCRITTI DISTINTI PER SESSO



ANNO 2000 - ISCRITTI DISTINTI PER SESSO



ANNO 2007 - ISCRITTI DISTINTI PER SESSO




Gli iscritti e i pensionati

NUMERO ISCRITTI E PENSIONATI			
anno	iscritti	pensionati	rapporto iscritti/pensionati
1963	7.800	118	66,10
1980	8.180	2.726	3,00
1991	14.457	5.500	2,63
2000	18.804	6.253	3,01
2007	24.902	5.980	4,16

I contributi e le pensioni

ANNO	CONTRIBUTO ANNUO	PENSIONE MEDIA ANNUA	
		ANTE L. 136/91	POST L.136/91
1963	Soggettivo Lire 36.000	Lire 390.000	0
1980	Lire 96.000	Lire 390.000	0
1991	Lire 1.500.000	Lire 390.000	Lire 9.000.000
2000	Lire 2.160.000	Lire 2.818.956	Lire 14.800.000
2007	€ 1.325,00	€ 1.743,16	€ 8.900,00

Dati Mod. 1/08



* 9759 iscritti hanno reddito pari a 0

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI DI ACCESSO

68 anni di età

35 anni di iscrizione e contribuzione

Come già previsto dalla normativa precedente, è possibile mantenere l'iscrizione all'Albo professionale anche dopo il pensionamento.

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

REQUISITI DI ACCESSO

tra 60 e 68 anni di età
almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione

Vengono applicate percentuali di neutralizzazione dell'importo della pensione correlate agli anni di anticipazione della quiescenza.

Nessuna riduzione viene applicata nel caso in cui si vada in pensione con 40 anni di iscrizione ed almeno 60 anni di età.
E' sempre possibile mantenere l'iscrizione all'Albo professionale anche dopo il pensionamento.

L'introduzione dei nuovi requisiti è prevista nell'arco temporale di 8 anni



I CONTRIBUTI

- L'aliquota del contributo soggettivo passa gradualmente dal 10% al 18% con un aumento di mezzo punto percentuale all'anno.

Il raggiungimento della percentuale massima prevista si avrà in 16 anni.

- L'aliquota del contributo integrativo resta ferma al 2%.
- La misura minima del contributo integrativo aumenta annualmente della sola inflazione, e non è più correlata all'incremento del contributo soggettivo minimo.

CONTRIBUTI MINIMI



Tutti gli iscritti all'Ente sono obbligati al pagamento del

Tutti gli iscritti all'Albo e non all'Ente sono obbligati al pagamento del

Contributo di solidarietà



I contributi minimi per l'anno 2009 erano stati così determinati:

- **Contributo soggettivo minimo: Euro 1.390,00**
- **Contributo integrativo minimo: Euro 420,00**
- **Contributo di indennità di maternità: Euro 49,00**
- **Contributo soggettivo di solidarietà: Euro 195,00**



AGEVOLAZIONI PER I NEOISCRITTI




**RIDUZIONE DEL 50%
DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ED INTEGRATIVO
NONCHE' RAETIZZAZIONE IN DODICI RATE
PER I NEOISCRITTI PRIMA DEL COMPIMENTO DEI 32 ANNI**

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI




**MODALITA' DI
PAGAMENTO**



**M.A.V. BANCARI INVIATI
DALLA BANCA POPOLARE DI
SONDRIO oppure TRAMITE
INTERNET**

SCADENZE



**1^ RATA 31 MAGGIO
2^ RATA 31 OTTOBRE**

E.C.M.

Educazione Continua
in Medicina



Programma Nazionale per la Formazione degli operatori della Sanità

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti.

Rep. Atti n. 192/c.s.r. del 5 novembre 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

GLI OBBLIGHI ECM PER I LIBERI-PROFESSIONISTI


L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007 concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" prevede che "destinatari della *Formazione Continua* devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi, dunque, i liberi-professionisti.

E' definito "libero professionista" nell'area sanitaria il soggetto che opera presso studi privati, strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove presta attività lavorativa autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.).

E' evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi-professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie normative e individuare agevolazioni sui costi sopportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo dei crediti e la composizione del Dossier formativo...

Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l'obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

24.SANITÀ VETERINARIA



- **2002** : 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- **2003** : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- **2004** : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- **2005** : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- **2006** : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)

- 2008 : 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 75)

- 2009 : 50 (con un minimo di 25 ed un massimo di 75)

- 2010 : 50 (con un minimo di 25 ed un massimo di 75)

n.b. : 60 crediti possono derivare dal periodo precedente